



COMUNE DI BORGO PRIOLO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

TEL. (0383) 872214 - FAX. (0383) 871371

COD. FISC. 00468890181 e-mail comune.borgopriolo@legalpec.it

AVVISO DPCM 08 MARZO 2020

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NELLA REGIONE LOMBARDIA E NELLE PROVINCIE DI MODENA, PARMA, PIACENZA REGGIO NELL'EMILIA, RIMINI, PESARO E URBINO, ALESSANDRIA, ASTI, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI, PADOVA, TREVISO, VENEZIA

SI RIPORTANO LE PRINCIPALI MISURE VALIDE SINO AL 03 APRILE 2020 ALLE QUALI SI RACCOMANDA LA SCRUPOLOSA OSSERVAZIONE

IL DECRETO COMPLETO (13 PAGINE) E' CONSULTABILE SUL SITO: WWW.COMUNE.BORGOPRIOLO.PV.IT E WWW.REGIONE.LOMBARDIA.IT

EVITARE OGNI SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE IN ENTRATA E IN USCITA DAI TERRITORI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, NONCHÉ ALL'INTERNO DEI MEDESIMI TERRITORI, SALVO CHE PER GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ OVVERO SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI SALUTE. **È CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA;**

AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE (MAGGIORE DI 37,50 C) È FORTEMENTE RACCOMANDATO DI RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E LIMITARE AL MASSIMO I CONTATTI SOCIALI, CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO CURANTE;

DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITÀ DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS;

SONO SOSPESSE TUTTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE, NONCHÉ GLI EVENTI IN LUOGO PUBBLICO O PRIVATO, IVI COMPRESI QUELLI DI CARATTERE CULTURALE, LUDICO, SPORTIVO, RELIGIOSO E FIERISTICO, ANCHE SE SVOLTI IN LUOGHI CHIUSI MA APERTI AL PUBBLICO, QUALI, A TITOLO D'ESEMPIO, GRANDI EVENTI, CINEMA, TEATRI, PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI; NEI PREDETTI LUOGHI È SOSPESA OGNI ATTIVITÀ;

SOSPENSIONE DI TUTTI I SERVIZI SCOLASTICI SINO AL 03 APRILE 2020;

SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ DI **RISTORAZIONE E BAR DALLE 6,00 ALLE 18.00**, CON OBBLIGO, A CARICO DEL GESTORE, DI PREDISPORRE LE CONDIZIONI PER GARANTIRE LA POSSIBILITÀ DEL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO CON **SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE;**

NELLE GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE SONO CHIUSE LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, NONCHÉ GLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI ALL'INTEMO DEI CENTRI COMMERCIALI E DEI MERCATI.

LA CHIUSURA NON È DISPOSTA PER FARMACIE, PARAFARMACIE E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI, IL CUI GESTORE È CHIAMATO A GARANTIRE COMUNQUE IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 LETTERA D), CON SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL' ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE;